

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, COSTA, PITTELLA, ROCCAMONTE e GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1977

#### Ordinamento della professione di psicologo

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura fu presentato un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia, Costa, Pittella, Rossi Dante, Pinto e Barbera sull'ordinamento della professione di psicologo, per il bisogno di provvedere ad un rapido e sistematico ordinamento della professione di psicologo per due serie concorrenti di motivi: il precario stato di fatto e il rapido processo di sviluppo della professione stessa.

Tale disegno di legge fu approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato e il suo *iter* fu interrotto per la fine anticipata della legislatura.

Ad una stima prudenziale oltre 5.000 persone in Italia svolgono in modo prevalente o esclusivo un'attività professionale nel campo psicologico: sia come liberi professionisti, sia, soprattutto, come dipendenti, anche di ruolo, di enti pubblici (ospedali psichiatrici, CMPP, CIM, Centri di orientamento scolastico professionale, ENPI, Forze ar-

mate, Amministrazione giudiziaria, trasporti, ecc.) e di aziende private (industriali, commerciali). Accanto a tali operatori professionisti sono da aggiungere gli psicologi dediti all'attività universitaria di insegnamento e di ricerca scientifica.

Tuttavia l'attività psicologica, con le sue gravi responsabilità nel campo sociale, manca ancora di un riconoscimento ufficiale: perciò chiunque dunque può a suo arbitrio operare in tale veste, proclamandosi « psicologo ». Assieme al caso-limite di cianlatani che possono eventualmente venire incriminati per frode (anche se tale evenienza è purtroppo molto rara), ben più frequente è il caso di professionisti, qualificati in determinate attività (per esempio assistenziali, sanitarie, educative, sociologiche, giudiziarie) i quali si avventurano o possono essere perfino moralmente costretti a svolgere prestazioni in campo psicologico (trattamento di malattie mentali o psico-somatiche; educazione o rieducazione di casi problematici;

orientamento alla scuola o alla professione) senza aver ricevuto un'adeguata formazione scientifica e pratica.

Per tale stato di cose gli utenti o i datori di lavoro di questi professionisti ai margini della psicologia, non sono in grado di valutarne tempestivamente l'adeguatezza ai compiti. Ciò espone ad un grave rischio gli utenti dei servizi, gli imprenditori e la qualità del servizio reso da enti pubblici, e non giova certamente ad uno sviluppo soddisfacente di questa scienza in assoluto ed al confronto internazionale. Bisogna infatti riconoscere che la negligenza che per varie ragioni storiche ancora distingue l'insegnamento e la pratica della psicologia in Italia è spesso più grave di quella riscontrabile anche nei Paesi del terzo mondo, in quelli ex coloniali, senza alcuna differenza connessa al clima socio-economico e politico.

Il disegno di legge della passata legislatura era stato strutturato sulla base di una proposta della Società italiana di psicologia scientifica: l'organismo rappresentativo degli psicologi italiani.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge tenendo conto anche delle esperienze e delle discussioni in sede legislativa sull'argomento vuole sopperire alla necessità ormai inderogabile di regolare l'esercizio della professione di psicologo, riempiendo così un vuoto legislativo che l'estensione delle attività di psicologo e la richiesta di sempre crescente intervento nel settore rende anacronistico. La situazione di irregolarità attuale ripetiamo ha da una parte favorito l'estendersi di fenomeni di intervento non scientifico, costituendo d'altra parte un grosso ostacolo alla qualificazione dell'intervento stesso, nonché alla formazione di un ambito specifico psicologico nella cui area fino ad ora troppe e troppo diverse figure professionali hanno agito indisturbate, operando troppo spesso al di fuori della psicologia, e con gravi pericoli per gli utenti.

La nuova situazione creatasi dopo l'istituzione dei corsi di laurea di Roma e Padova e l'immissione, nel 1975, dei primi laureati in psicologia sul mercato del lavoro, impone chiarezza.

Il discredito che in parte grava ancora sulla psicologia in Italia ci riporta all'ostracismo decretato dal fascismo, che fece di essa una disciplina coltivata al di fuori dell'ambito accademico; situazione che ha impedito fino al 1971 l'istituzione di un corso di laurea in psicologia.

La particolare disomogeneità degli psicologi presenti attualmente sul campo, diversità dovuta evidentemente alle diversità nella formazione della figura dello psicologo, predispone in genere i pubblici amministratori ad atteggiamenti di diffidenza circa le possibilità di impiego di tale operatore e ciò limita evidentemente gli spazi occupazionali, che per uno strano e paradossale gioco delle parti rimangono in mano a pochi e poco preparati e controllati gestori della salute pubblica. Tale disegno di legge vuole far chiarezza all'interno di questa situazione e vuole proporre, alla luce del nuovo clima culturale che si è creato, anche con la formazione dei due corsi di laurea, all'interno della psicologia italiana, uno schema entro cui possa svilupparsi la professione di psicologo.

La preoccupazione costante dei presentatori di questo disegno di legge è stata comunque quella di non creare un'ulteriore corporazione professionale con la sua etica separata, i suoi arroccamenti difensivi, i suoi organismi di gestione-controllo della categoria. I presentatori sono convinti che tutto il problema degli albi va riveduto.

Per ovviare a questi pericoli si è preferito proporre uno schema di legittimazione all'esercizio dell'attività professionale, in fondo impostato su una sorta di automatismo: le condizioni legittimanti l'iscrizione sono determinate, per cui non vi è bisogno di alcuna discrezionale deliberazione. Nello stesso modo è regolato il meccanismo di cancellazione dall'albo.

Questa metodologia ha consentito l'eliminazione di ogni ricorso a strutture categoriali quale potrebbe essere un eventuale « ordine degli psicologi ».

Non si tratta tuttavia solo di una scelta tecnica dettata dall'assoluta superfluità di tale organo, ma anche di una precisa volontà

politica di assoluto rifiuto di strutture che per la loro origine storica, per la loro attività sostanzialmente negativa in altri settori professionali, hanno avuto la funzione di difesa, alcune volte chiusa, degli interessi corporativi, e nei confronti degli iscritti sono spesso serviti a garantire l'applicazione di norma di condotta che appunto rispecchiavano una gretta etica di categoria. L'uso dei procedimenti disciplinari, i vari sistemi di emarginazione, l'accentramento di poteri verticistici sono stati in questi anni gli strumenti attraverso cui si è da parte di quasi tutti gli ordini professionali ottenuta la separazione degli iscritti da tutti gli altri lavoratori e in particolare dalle spinte contestative che hanno aperto una vivace problematica all'interno degli specifici ruoli tecnici.

Con questo disegno di legge si vuole andare nella direzione opposta, superando ogni logica di corpo separato.

Non ad ordini professionali ma a strutture sindacali va affidata la tutela delle legittime richieste e la protezione degli interessi dei lavoratori del settore, attuando contemporaneamente un legame con le altre istanze dei lavoratori, che nella difesa della salute possano trovare momenti di concreto collegamento.

Rimane però inderogabile necessità provvedere alla formazione di un albo professionale visto che la professione dello psicologo esiste, esistono lauree in psicologia, esistono precise norme secondo le quali gli psicologi operanti in enti pubblici ma non iscritti agli albi dovrebbero avere addirittura funzioni amministrative!

Ripetiamo la politica generale degli albi va rivista ma nel frattempo, visto che la legge è uguale per tutti non si può negare la dignità professionale ai soli psicologi nè si possono negare le indispensabili garanzie ai cittadini loro utenti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

**Art. 2.**

Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in psicologia.

**Art. 3.**

Lo psicologo può nell'esercizio della professione esplicitare la ricerca scientifica e le applicazioni di essa in campo sociale.

Tali attività comprendono: lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di intervento individuale o collettivo, ai fini di ricerca scientifica, educazione, orientamento scolastico e professionale, psicoprofilassi, psicodiagnostica, psicoterapia, comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale, e l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

**Art. 4.**

Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione della professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in

qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 5.

Per l'iscrizione all'albo è necessaria una domanda in carta semplice indirizzata al cancelliere del tribunale, allegando oltre ai certificati di cui all'articolo 4, la ricevuta del versamento per la tassa di iscrizione all'albo.

L'iscrizione all'albo si considera conseguita fin dalla data di presentazione della domanda con la relativa documentazione di cui all'articolo 4 e ricevuta di versamento.

Art. 6.

La cancellazione dall'albo è eseguita d'ufficio:

- a) in caso di rinuncia;
- b) in caso di cessazione di uno dei requisiti di cui all'articolo 4.

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

*(Iscrizione provvisoria all'albo)*

Fino a quando non saranno emanate disposizioni sull'esame di Stato, l'iscrizione provvisoria all'albo è consentita ai laureati in psicologia.

Parimenti l'iscrizione provvisoria può essere concessa, su domanda, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) ai possessori di un diploma di specializzazione universitaria in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione triennale;

b) ai laureati in discipline diverse dalla psicologia, che documentino di aver esercitato attività che forma oggetto della professione di psicologo, presso enti o istituzioni pubbliche, per almeno cinque anni dopo la laurea.